

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|------------------|
| 0001113 | 31/05/2024 |

OGGETTO: UOGRG - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2024, DEL FONDO UNICO DA DESTINARE ALLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DALLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA, PER LA BRANCA DI BRANCHE A VISITA – DIVERSE BRANCHE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001289 DEL 31/05/2024


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 11 (undici) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


| Parere del Direttore Amministrativo | Parere del Direttore Sanitario |
|--|--|
|  Firmato Digitalmente il 31/05/2024 12:54 Luigi FRUSCIO |  Firmato Digitalmente il 31/05/2024 12:57 Luigi ROSSI |

| Il Segretario | Il Direttore Generale F.F. |
|--|--|
|  Firmato Digitalmente il 31/05/2024 13:07 Filomena BAVARO |  Firmato Digitalmente il 31/05/2024 13:00 Luigi FRUSCIO |

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **31/05/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 31/05/2024 13:09

Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2024, DEL FONDO UNICO DA DESTINARE ALLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DALLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA, PER LA BRANCA DI BRANCHE A VISITA – DIVERSE BRANCHE. |
|-----------------|--|

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato (UOGRC) – Dipartimento Governo della Domanda e Offerta Sanitaria, che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

VISTI:

- la Legge (L) n. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la Legge Regionale (L.R.) n. Puglia 36/1994, avente a oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L.R. Puglia n. 38/1994, avente a oggetto "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. Puglia n. 25/2006, avente a oggetto "Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- la L.R. Puglia n. 39/2006, e in particolare l'art. 5, recante istituzione e individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 relativa a poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 avente a oggetto "Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06/12/2021 avente a oggetto "Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale - Integrazione d.D.G.504/2020";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1512 del 03/08/2022 avente a oggetto "Modifica D.D.G. n. 1005 del 29.07.2020, D.D.G. n. 246 del 18.02.2021 e D.D.G. n. 2112 del 01.12.2021 relative all'organizzazione dipartimentale della A.S.L. Bari - Determinazioni della Direzione Aziendale";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 avente a oggetto "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7".

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii., l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484), che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), nel dovere di informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- l'art. 8-bis, comma 1 del D.L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. prevede che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- l'art. 8-bis, comma 2 del D.L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. sancisce il principio secondo cui i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali;
- l'art. 8-quater, comma 1 del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii., in materia di accreditamento istituzionale, dispone, tra l'altro, che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza;

Proposta N.ro 0001289/2024

- l'art. 8-quinquies, comma 2 del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii., in attuazione del comma 1, ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;
- non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quater, comma 2 del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1400 del 03/08/2007, la Regione Puglia introduceva delle tariffe a remunerazione regressiva per quanto riguarda le branche di *Medicina di Laboratorio, Medicina Fisica e Riabilitativa e Branche a Visita (BAV)*;
- con DGR n. 1494 del 04/08/2009, la Regione Puglia, tra l'altro, approvava i criteri operativi per le AA.SS.LL. per la definizione degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. come modificato dalla L. n. 133/2008;
- con DGR n. 2671 del 28/12/2009, al fine di riscontrare unitarietà e conformità da parte delle AA.SS.LL. su tutto il territorio regionale e in considerazione della specificità e numerosità delle prestazioni erogate dalle strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, la Regione Puglia provvedeva a predisporre modalità e *Griglie* utili per l'applicazione dei criteri operativi previsti dalla DGR n. 1494/2009;
- con DGR n. 1500 del 25/06/2010 e ss.mm.ii, la Regione Puglia individuava nuove modalità e *Griglie* per l'applicazione dei criteri operativi previsti dalla DGR n. 1494/2009, sostitutive di quelle di cui al punto 3 della DGR n. 2671/2009;
- con l'art. 3 comma 2 della Legge Regionale (L.R.) n. 12 del 24/09/2010, la Regione Puglia vietava l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1;
- con nota prot. AOO_151 n. 1077 del 10/02/2014, il Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia, al fine di garantire uniformità di comportamento a livello regionale per la determinazione dei Fondi Unici di remunerazione per l'anno 2014 e per l'applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 1500/2010 e ss.mm.ii., convocava i responsabili e/o delegati delle Unità Operative Gestione Amministrativa Personale Convenzionato delle AA.SS.LL.;
- con nota prot. AOO_151 n. 1731 del 24/02/2014, la Regione Puglia trasmetteva le linee guida per l'applicazione della DGR n. 1500/2010 ss.mm.ii. come da verbale n. 1/2014 avente a oggetto "*Determinazione fondi unici di remunerazione per l'anno 2014*", dell'incontro tenutosi in data 13/02/2014 presso l'Assessorato al Welfare della Regione Puglia;
- con L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., la Regione Puglia conferiva al soggetto accreditato soltanto lo "status" di potenziale erogatore di prestazioni sanitarie, che si esplicita solo con la stipula del contratto. In particolare, l'art. 21 comma 4 della predetta L.R. stabiliva che le AA.SS.LL. non sono obbligate a stipulare i contratti con i soggetti privati accreditati;
- con nota prot. AOO_151 n. 4602 del 27/04/2017, la Regione Puglia notificava la DGR n. 484 del 28/03/2017 con cui procedeva, ex DGR n. 1494/2009 e DGR n. 1792/2014, alla modifica dello schema tipo di accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii. da stipularsi con le strutture istituzionalmente accreditate per l'acquisto di prestazioni erogate in regime di specialistica ambulatoriale per le *BAV*;
- con nota prot. AOO_183 n. 193 del 09/01/2018, la Regione Puglia notificava la DGR n. 2263 del 21/12/2017, con cui introduceva modifiche in ordine ai criteri di attribuzione del Fondo unico di remunerazione in favore delle strutture istituzionalmente accreditate per le attività svolte in regime di specialistica ambulatoriale per le *BAV*. In particolare, a parziale modifica della DGR n. 1500/2010, con riferimento ai criteri di ripartizione del sub Fondo A e del sub Fondo B dell'intero Fondo da assegnarsi alle *BAV*, si stabiliva che:
 - il 35% del Fondo totale – sub Fondo A, fosse appostato dalle AA.SS.LL. in ragione del proprio fabbisogno e ripartito per singola disciplina. Successivamente, l'importo allocato all'interno dei sub Fondi per disciplina, doveva essere diviso in parti uguali tra tutte le strutture accreditate per la stessa disciplina, presenti nel territorio di ciascuna ASL, superando i criteri di ripartizione previsti dalla DGR n. 1500/2010;
 - il restante 65% del Fondo totale - sub Fondo B ex DGR n. 1500/2010, fosse ripartito con le nuove *Griglie* specifiche per ogni singola disciplina, le quali modificavano e sostituivano integralmente quelle corrispondenti approvate con DGR n. 2671/2009 e DGR n. 1500/2010.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. AOO/183 n. 4631 del 16/03/2021, la Regione Puglia notificava la DGR n. 350 del 08/03/2021 avente a oggetto "*Determinazione del fondo unico di remunerazione per l'anno 2021, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate insistenti*"

nell'ambito territoriale della Regione Puglia. Modifica DGR n. 1400/2007 e DD.GG.RR.: n. 482, n. 483 e n. 484 del 20.03.2017" con cui, tra l'altro, si stabiliva di:

- 1) confermare limitatamente all'anno 2021, per le branche di *Branche a Visita, Radiodiagnostica per Immagini e Medicina Nucleare e Medicina Fisica e Riabilitativa*, a ogni singola struttura, i singoli tetti di spesa già assegnati per l'anno 2020. In tal senso, le *Griglie* ex DGR n. 1500/2010 e ss.mm.ii. già acquisite agli atti, a valere per l'anno 2021, avrebbero formato oggetto di informativa e non sarebbero state utilizzate ai fini dell'attribuzione del budget di struttura;
- 2) trascinare nel solo anno 2021 la quota di tetto di spesa assegnata per l'anno 2020 e non utilizzata nel medesimo anno, considerata la situazione emergenziale da COVID-19;
- 3) ridistribuire, giusta punto 5. del deliberato, all'interno di ogni singola branca (*Medicina di Laboratorio, Branche a Visita, Radiodiagnostica per Immagini e Medicina Nucleare e Medicina Fisica e Riabilitativa*) le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, stabilendo che "(...) Fermo restando che i tetti di spesa vanno utilizzati per dodicesimi, al 1° di settembre le AA.SS.LL. dovranno rilevare, all'interno di ogni singola branca) il fatturato già prodotto nei primi due quadrimestri. Qualora rispetto ai valori economici che le strutture avrebbero dovuto erogare e l'effettivo erogato (es. 80 nei primi otto mesi dell'anno e l'effettivo prodotto pari a 60, il delta tra 80 e 60=20 sarà prelevato nella misura del 50%=10, ed assegnato alle strutture presenti nello stesso Comune, ovvero nel Comune più vicino della medesima ASL, anche se di Distretto diverso. Le risorse così individuate saranno assegnate all'interno di ogni branca agli aventi titolo dal 1° Ottobre successivo (...)";
- 4) valorizzare nelle *Griglie* le figure professionali ultrasettantenni a causa della difficoltà di reperire figure professionali nel periodo emergenziale. Tale disposizione si applicava dall'anno 2021 per la branca di *Medicina di Laboratorio* e dall'anno 2022 per le altre branche (*Branche a Visita, Radiodiagnostica per Immagini e Medicina Nucleare e Medicina Fisica e Riabilitativa*), a condizione che il personale risultasse già in organico rispettivamente nel 2020 e nel 2021 e contrattualizzato come dipendente, ovvero come consulente a partita IVA e con debito orario;
- 5) eliminare le regressioni tariffarie previste dalla DGR n. 1400/2007 nella *Sezione: Prestazioni specialistiche settore privato* per le branche di *Medicina di Laboratorio, BAV e Medicina Fisica e Riabilitativa*, stabilendo che a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni fossero pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente (DGR n. 2111/2020) e, comunque, fino alla concorrenza dei tetti spesa assegnati a ogni singola struttura. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria;
- 6) congelare la quota "fuori ASL" ex DGR n. 1500/2010, All. A, punto 6, correlandola al volume economico corrispondente a quanto erogato nel corso dell'anno 2019. Tale quota nel corso degli anni non avrebbe potuto essere superata. In caso di superamento, le strutture erogatrici, destinatarie di tale quota, avrebbero subito una decurtazione percentuale in relazione all'eccedenza prodotta;
- 7) confermare, in conformità all'art. 15 comma 14 primo periodo del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, il limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti nel territorio di competenza della regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto a ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2%;
- 8) espungere dal contratto tipo recepito con DGR n. 484/2017, le accezioni riportate al comma 2) lett. a) e b) dell'art. 3 in ordine alle tariffe regressive che si intenderanno interamente cassate;
- 9) prevedere, limitatamente all'anno 2021, che l'erogazione delle prestazioni non fosse vincolata all'obbligo del rispetto del dodicesimo dei tetti mensili, come previsto dall'art. 1 dello schema tipo di accordo contrattuale, con la conseguenza che non si sarebbero applicate le penalizzazioni previste all'art. 2 dello schema tipo di accordo contrattuale, fermo restando l'obbligo in capo alle strutture di garantire le prestazioni per l'intero anno;
 - con nota prot. AOO_183 n. 16566 del 27/12/2021, la Regione Puglia notificava la DGR n. 2150 del 16/12/2021, con cui si introducevano le nuove *Griglie* per le sole BAV di *Odontoiatria e Oculistica*, che modificavano e sostituivano integralmente le corrispondenti *Griglie* ex DGR n. 2263/2017, lasciando invece inalterate le *Griglie* ex DGR n. 2263/2017 per le restanti BAV;
 - con nota prot. AOO_183 n. 13443 del 21/10/2022, la Regione Puglia confermava, anche per l'anno 2022, la disapplicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 1 dello schema tipo di accordo contrattuale, con la conseguenza che non si applicavano le penalizzazioni previste all'art. 2 dello schema tipo di accordo contrattuale, fermo restando l'obbligo in capo alle strutture di garantire le prestazioni per l'intero anno;
 - a eccezione di quanto disposto con la precitata nota prot. AOO_183 n. 13443/2022, la Regione Puglia nulla innovava rispetto a quanto disposto con DGR n. 350/2021. Pertanto, per l'anno 2022, quanto stabilito ai predetti punti 1) e 2) non si applicava, ripristinandosi altresì il corrispondente *status quo ante*;
 - con nota prot. AOO_183 n. 16189 del 28/12/2022, la Regione Puglia notificava la DGR n. 1946 del 22/12/2022, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, avente a oggetto "*Determinazione del fondo unico di remunerazione per l'anno 2023, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale*

da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate insistenti nell'ambito territoriale della Regione Puglia – Modifiche griglie: FKT, RX e BAV – Odontostomatologia” con cui, tra l'altro:

- disponeva di disapplicare, per tutte le branche, il dispositivo di cui al punto 5. della DGR n. 350/2021;
 - modificava per la branca di *BAV - Odontoiatria*, la *Griglia* ex DGR n. 2150/2021, introducendo un limite nella valorizzazione della voce “*Riunito a norma CE completo di turbina e micromotore*” fino a un massimo di n. 7, al fine di non pregiudicare l'attività imprenditoriale e garantire l'utilizzo delle apparecchiature in relazione ai tetti di spesa assegnati;
 - reintroduceva, per tutte le branche, l'applicazione della penalizzazione del 5% e del 1% nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dello schema tipo di accordo contrattuale, prevedendo altresì che la sanzione dell'1% si applica solo in caso di scostamento nella misura superiore al 10% dei valori economici da garantire nell'arco di un quadrimestre;
 - stabiliva di disapplicare la valorizzazione nelle *Griglie* delle figure professionali sanitarie ultrasettantenni a seguito della cessazione dello stato di emergenza dichiarato al 31/03/2022;
 - confermava il congelamento della quota “fuori ASL” ex DGR n. 1500/2010, All. A, punto 6, correlandola al volume economico corrispondente a quanto erogato nel corso dell'anno 2019. Tale quota nel corso degli anni non avrebbe potuto essere superata. In caso di superamento, le strutture erogatrici, destinatarie di tale quota, avrebbero subito una decurtazione percentuale in relazione all'eccedenza prodotta;
 - confermava in conformità all'art. 15 comma 14 primo periodo del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, il limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti nel territorio di competenza della regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto a ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2%;
- con nota prot. AOO_183 n. 8949 del 14/06/2023, la Regione Puglia comunicava che con Ordinanze nn. 2267-2271-2361-2366/2023, il Consiglio di Stato, riformando quanto in precedenza statuito dal TAR Bari e in accoglimento degli appelli cautelari, sospendeva l'applicazione della DGR n. 1946/2023 nella parte relativa alla mancata valorizzazione delle figure professionali ultrasettantenni. Per l'effetto, la Regione Puglia invitava le AA.SS.LL. a dare applicazione alle succitate Ordinanze, valorizzando dette figure e prevedendo una clausola risolutiva nel caso di una decisione di segno contrario a quanto statuito nelle medesime Ordinanze del Consiglio di Stato dovesse intervenire nel corso dell'esercizio 2023.

EVIDENZIATO CHE:

- con nota prot. n. 10166 del 10/01/2024, la Regione Puglia notificava la DGR n. 1924 del 21/12/2023, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, avente a oggetto “*Determinazione del fondo unico di remunerazione per l'anno 2024, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate insistenti nell'ambito territoriale della Regione Puglia – Modifiche DGR n. 350 dell'8.3.2021 e DGR n. 2263 del 21.12.2017*” con cui, tra l'altro, per l'anno 2024, in relazione all'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di *BAV*:
- confermava la *Griglia* già in uso ex DGR n. 1946/2022, in attesa di procedere nel corso dell'anno 2024 ad apportare le opportune modifiche in linea con l'allegato B) al D.M. 19/12/2022;
 - disponeva la non valorizzazione nelle *Griglie* delle figure professionali sanitarie ultrasettantenni a seguito della cessazione dello stato di emergenza dichiarato al 31/03/2022;
 - procedeva ad abolire, in ottemperanza alle prescrizioni della sentenza TAR Puglia n. 1207/2023, la quota fuori ASL ex DGR n. 1500 All. A punto 6) e, conseguentemente, a espungere il punto 8) della DGR n. 350/2021;
 - stabiliva di far confluire nel fondo unico di remunerazione la quota fuori ASL sterilizzata rispetto al volume finanziario prodotto nell'anno 2019, da attribuirsi pertanto con i criteri di cui ai rispettivi allegati A) e B) di branca;
 - confermava il Fondo Unico e invalicabile di mobilità extra regionale già definito per l'anno 2023, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto all'intera branca di *BAV* e non più a ogni singola struttura, nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2%, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le strutture, subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 da ciascuna struttura in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l'eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell'esercizio di che trattasi;
 - rimodulava le percentuali da assegnarsi nei rispettivi fondi delle *BAV*, modificando le lettere a) e b) delle DD.GG.RR. n. 2263/2017 e n. 2150/2021 e stabilendo che:
- ✓ il 25% del Fondo totale di ciascuna *BAV* – sub Fondo A, fosse appostato dalle AA.SS.LL. in ragione del proprio fabbisogno e ripartito per singola disciplina. Successivamente, l'importo allocato all'interno dei sub Fondi per disciplina, fosse diviso in parti uguali tra tutte le strutture accreditate per la stessa disciplina, presenti nel territorio di ciascuna ASL, superando i criteri di ripartizione previsti dalla DGR n. 2263/2017;

- ✓ il restante 75% del Fondo totale - sub Fondo B ex DGR n. 1500/2010, fosse ripartito con le *Griglie* specifiche vigenti per ogni singola disciplina.
- eccetto le modifiche rivenienti dalla DGR n. 1946/2022 e dalla DGR n. 1924/2023, confermava tutto il contenuto dello schema tipo contrattuale definito con DGR n. 484/2017, ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto stesso che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I e II grado (cfr. per ultime sentenze Consiglio di Stato nn. 2075-2076-2077/2019);
 - con note prot. AOO_183 n. 21017 del 29/12/2023 e prot. n. 12678 del 11/01/2024, a esito delle sentenze TAR Puglia nn. 1461-1462/2023, la Regione Puglia confermava e disponeva alle AA.SS.LL. la non valorizzazione nelle *Griglie* delle figure professionali sanitarie ultrasettantenni;
 - con nota prot. n. 9441 del 19/01/2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data, la ASL BA invitava le strutture sanitarie private istituzionalmente accreditate per la branca di *BAV - Oculistica*, insistenti nel territorio di propria competenza, a compilare e sottoscrivere a firma del legale rappresentante della struttura, ai sensi del DPR n. 445/2000, la *Griglia* di branca ex DGR n. 2150/2021 per l'anno 2024, comunicando altresì espressamente che, giusta DGR n. 1924/2023, è confermato per l'anno 2024 il fondo unico e invalicabile di mobilità extra regionale definito per l'intera branca di *BAV* per l'anno 2023, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le Strutture subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l'eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell'esercizio di che trattasi;
 - con nota prot. n. 9454 del 19/01/2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data, la ASL BA invitava le strutture sanitarie private istituzionalmente accreditate per la branca di *BAV - Odontoiatria* insistenti nel territorio di propria competenza, a compilare e sottoscrivere a firma del legale rappresentante della struttura, ai sensi del DPR n. 445/2000, la *Griglia* di branca ex DGR n. 1946/2022 per l'anno 2024, comunicando altresì espressamente che, giusta DGR n. 1924/2023, è confermato per l'anno 2024 il fondo unico e invalicabile di mobilità extra regionale definito per l'intera branca di *BAV* per l'anno 2023, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le Strutture subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l'eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell'esercizio di che trattasi;
 - con nota prot. n. 9465 del 19/01/2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data, la ASL BA invitava le strutture sanitarie private istituzionalmente accreditate per la branca di *BAV - Neurologia* e di *BAV - Cardiologia* insistenti nel territorio di propria competenza, a compilare e sottoscrivere a firma del legale rappresentante della struttura, ai sensi del DPR n. 445/2000, la *Griglia* di branca ex DGR n. 2263/2017 per l'anno 2024, comunicando altresì espressamente che, giusta DGR n. 1924/2023, è confermato per l'anno 2024 il fondo unico e invalicabile di mobilità extra regionale definito per l'intera branca di *BAV* per l'anno 2023, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le Strutture subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l'eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell'esercizio di che trattasi;
 - a mezzo PEC del 19/01/2024, la ASL BA invitava altresì le strutture sanitarie private istituzionalmente accreditate per la branca di *BAV* per le quali non sussiste alcuna *Griglia* di riferimento, a trasmettere a firma del legale rappresentante della struttura, ai sensi del DPR n. 445/2000, l'elenco delle figure professionali in organico con relativo monte ore settimanale, comunicando altresì espressamente che, giusta DGR n. 1924/2023, è confermato per l'anno 2024 il fondo unico e invalicabile di mobilità extra regionale definito per l'intera branca di *BAV* per l'anno 2023, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le Strutture subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l'eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell'esercizio di che trattasi;
 - con Ordinanze n. 1199 e n. 1214 del 04/04/2024, il Consiglio di Stato accoglieva nei limiti precisati in motivazione, l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti nell'appello proposto avverso le sentenze TAR Puglia nn. 1461-1462/2023 e, per l'effetto, sospendeva le disposizioni di cui alla predetta nota regionale prot. n. 12678/2024;
 - l'art. 4 della L.R. n. 16 del 09/04/2024, modificava il comma 8 dell'art. 12 della L.R. n. 9/2017, stabilendo che "*per far fronte all'attuale grave carenza di dirigenti medici e comunque fino al 31 dicembre 2025, il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario nelle strutture private accreditate è pari a settantadue anni. Il limite di età non si applica alle strutture autorizzate all'esercizio*";

➤ con nota prot. n. 182530 del 12/04/2024, rilevato quanto disposto dal Consiglio di Stato con Ordinanze n. 1199 e n. 1214 del 04/04/2024 e in esecuzione del quadro normativo ridefinito ex art. 4 della L.R. n. 16/2024, la Regione Puglia ha disposto:

- che i responsabili sanitari ultrasessantenni, nei limiti dei 72 anni di età e in ogni caso fino al 31/12/2025, sono ammessi ai fini dei requisiti per mantenere l'accreditamento e al contempo possono essere valorizzati nell'ambito delle *Griglie* per la valutazione delle strutture accreditate ai fini della sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la ASL di riferimento;
- l'impossibilità di valorizzare nelle succitate *Griglie* le figure professionali ultrasessantenni diverse dal responsabile sanitario e ulteriori rispetto a quelle necessarie per l'accreditamento;

➤ con Deliberazione/DG FF n. 1078 del 28/05/2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, questa Azienda ha determinato i sub Fondi di remunerazione suddivisi per le varie discipline, assegnando alle *BAV*:

- complessivi € 3.382.819,37= per prestazioni da erogarsi in favore di pazienti della regione Puglia, e specificatamente per:
 - ✓ *Odontoiatria*, l'importo di € 1.781.606,69=;
 - ✓ *Oculistica*, l'importo di € 337.921,73=;
 - ✓ *Neurologia*, l'importo di € 210.265,14=;
 - ✓ *Reumatologia-Ortopedia*, l'importo di € 25.512,67=;
 - ✓ *Dermosifilopatia-Reumatologia-Ortopedia-Medicina Interna*, l'importo di € 14.098,98=;
 - ✓ *Medicina dello Sport*, l'importo di € 342.294,69=;
 - ✓ *Cura del Diabete*, l'importo di € 198.946,40=;
 - ✓ *Cardiologia*, l'importo di € 192.480,98=;
 - ✓ *Pneumologia*, l'importo di € 222.179,63=;
 - ✓ *Angiologia*, l'importo di € 57.512,46=.

- € 2.112,41= per prestazioni da erogarsi in favore di assistiti extraregionali, con la precisazione che, giusta DGR 1924/2023, tale valore economico è stato definito in misura pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto complessivamente a tutte le tipologie di *BAV* e, non più a ogni singola struttura, nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2%, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le strutture, subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 da ciascuna struttura in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l'eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell'esercizio di che trattasi. In tal senso, con le determinazioni dirigenziali adottate dalla UOGRC ASL BA e ritualmente pubblicate nella sezione "Albo Pretorio" del sito web di questa Azienda, a partire dalla liquidazione delle competenze relative alla mensilità di gennaio 2024, le strutture erogatrici sono state rese edotte della produzione mensile extraregionale complessiva di tutte le tipologie di *BAV* rapportata al valore complessivo annuale ammissibile a rimborso (€ 2.112,41=) a chiusura esercizio 2024, con l'evidenza pertanto della quota residua disponibile. Si specifica che, contrariamente agli anni precedenti, la nuova disciplina introdotta dalla DGR n. 1924/2023 in ordine alla determinazione del tetto di spesa in favore di pazienti extraregionali, quale tetto complessivo di branca e non più per struttura, ha come conseguenza l'impossibilità per ciascuna struttura di poter assorbire l'eventuale decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni extraregionale erogato, nell'ambito del tetto di spesa invalicabile da contrattualizzare per le prestazioni da erogarsi in favore di assistiti residenti nella regione Puglia.

DATO ATTO CHE, giusta DGR n. 1924/2023, per prestazioni da erogarsi in favore di pazienti della regione Puglia:

➤ si è proceduto a ripartire il Fondo assegnato a ogni singola disciplina afferente alle *BAV* come sopra descritto, nei due sub Fondi A e B rispettivamente pari al 25% e 75% (Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);

➤ si è proceduto a ripartire il predetto sub Fondo B, pari al 75% del Fondo assegnato a ogni singola disciplina afferente alle *BAV*, tra le strutture, dopo aver effettuato la valutazione di quanto dichiarato dagli erogatori nelle *Griglie* ex DGR n. 2263/2017, DGR n. 2150/2021 e DGR n. 1946/2022, compilate sotto forma di autocertificazione e in ottemperanza alla DGR n. 1924/2023 e alla nota regionale prot. n. 182530/2024 (Allegato 2 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per ogni disciplina di riferimento). L'accertamento di eventuali dichiarazioni infedeli costituirà presupposto di avvio delle procedure previste dalla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.;

➤ si è proceduto a ripartire il predetto sub fondo A, pari al 25% del Fondo assegnato a ogni singola disciplina afferente alle *BAV*, in parti uguali tra tutte le strutture accreditate per la stessa disciplina (Allegato 3 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per ogni disciplina di riferimento);

➤ si è proceduto a sommare, per ogni singola struttura, le quote rivenienti dalla ripartizione dei suddetti sub Fondi A e B per ogni singola disciplina afferente alle *BAV*, determinando così il tetto di spesa regionale per l'anno 2024 (Allegato 3 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per ogni disciplina di riferimento);

- il Fondo della *Reumatologia–Ortopedia*, per l'importo complessivo di € 25.512,67= è stato interamente assegnato all'unica struttura di riferimento esistente (Allegato 3 – Varie al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- il Fondo della *Dermosifilopatia–Reumatologia–Ortopedia-Medicina Interna*, per l'importo complessivo di € 14.098,98= è stato interamente assegnato all'unica struttura di riferimento esistente (Allegato 3 – Varie al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- il Fondo della *Medicina dello Sport*, per l'importo complessivo di € 342.294,69= è stato interamente assegnato all'unica struttura di riferimento esistente (Allegato 3 – Varie al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- il Fondo della *Cura del Diabete*, per l'importo complessivo di € 198.946,40= è stato interamente assegnato all'unica struttura di riferimento esistente (Allegato 3 – Varie al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- il Fondo della *Cardiologia*, per l'importo complessivo di € 192.480,98= è stato interamente assegnato all'unica struttura di riferimento esistente (Allegato 3 – Varie al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- il Fondo della *Pneumologia*, per l'importo complessivo di € 222.179,63= è stato interamente assegnato all'unica struttura di riferimento esistente (Allegato 3 – Varie al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- il Fondo della *Angiologia*, per l'importo complessivo di € 57.512,46= è stato interamente assegnato all'unica struttura di riferimento esistente (Allegato 3 – Varie al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- considerate le innumerevoli criticità normative e organizzative insorte nel corso dell'anno 2023, le quali hanno comportato l'assegnazione dei tetti di spesa 2023 ad anno ampiamente inoltrato, non si è proceduto, ove previsto, all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 lettera d) degli accordi contrattuali sottoscritti nell'anno 2023 dalle strutture.

RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza ai criteri come innanzi enucleati:

- alla ripartizione, tra le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, del Fondo di remunerazione assegnato alla branca di *BAV* per l'importo complessivo di € 3.384.931,78= di cui € 3.382.819,37= per prestazioni rese in favore di pazienti della regione Puglia ed € 2.112,41= per prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali giusta Deliberazione/DG FF ASL BA n. 1078/2024 e, per l'effetto:
 - assegnare a ogni singola struttura, per il solo anno 2024, il relativo tetto di spesa regionale, così come analiticamente dettagliato negli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (n. 1, n. 2 Odontoiatria, n. 2 Oculistica, n. 2 Neurologia, n. 3 Odontoiatria, n. 3 Oculistica, n. 3 Neurologia, n. 3 – Varie);
 - precisare che, giusta DGR 1924/2023, il tetto di spesa per € 2.112,41= per prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali, è stato definito in misura pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto complessivamente a tutte le tipologie di *BAV* e, non più a ogni singola struttura, nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2%, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le strutture, subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 da ciascuna struttura in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di congruaggio 2024, poiché l'eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell'esercizio di che trattasi. In tal senso, con le determinazioni dirigenziali adottate dalla UOGR ASL BA e ritualmente pubblicate nella sezione "Albo Pretorio" del sito web di questa Azienda, a partire dalla liquidazione delle competenze relative alla mensilità di gennaio 2024, le strutture erogatrici sono state rese edotte della produzione mensile extraregionale complessiva di tutte le tipologie di *BAV* rapportata al valore complessivo annuale ammissibile a rimborso (€ 2.112,41=) a chiusura esercizio 2024, con l'evidenza pertanto della quota residua disponibile;
 - specificare che, contrariamente agli anni precedenti, la nuova disciplina introdotta dalla DGR n. 1924/2023 in ordine alla determinazione del tetto di spesa in favore di pazienti extraregionali, quale tetto complessivo di branca e non più per struttura, ha come conseguenza l'impossibilità per ciascuna struttura di poter assorbire l'eventuale decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni extraregionale erogato, nell'ambito del tetto di spesa invalicabile da contrattualizzare per le prestazioni da erogarsi in favore di assistiti residenti nella regione Puglia;
- alla stipula degli accordi contrattuali per l'anno 2024 con le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, apportando allo schema tipo contrattuale definito con DGR n. 484/2017, le modifiche rivenienti dalla DGR n. 1946/2022 e dalla DGR n. 1924/2023, ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto stesso che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I e II grado (cfr. per ultime sentenze Consiglio di Stato nn. 2075-2076-2077/2019). I contratti in questione non potranno essere sottoscritti con le strutture che hanno subito, in sede di verifica, una valutazione negativa, fatto salvo eventuali adeguamenti intervenuti successivamente;
- giusta nota regionale prot. AOO_151 n. 1527/2016, ai fini della programmazione e determinazione del fabbisogno, alla individuazione analitica delle prestazioni da acquistarsi e alla conseguente aggregazione per gruppi omogenei,

senza l'indicazione delle singole quantità, ma prevedendo, per ogni gruppo omogeneo, il valore economico complessivo dei sub budget che costituisce il limite inderogabile per l'erogatore con possibilità di oscillazione, nella misura massima del 10% all'interno dei sub budget assegnati. Tale impostazione appare in linea con la normativa nazionale e regionale di riferimento, e consente di superare le criticità segnalate, tra le altre, anche dalla ASL BA nell'anno 2015, prima fase di applicazione delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni con cui sono stati approvati i singoli contratti-tipo per la specialistica ambulatoriale.

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DI PROCEDERE in ottemperanza ai criteri come in narrativa enucleati:

- alla ripartizione, tra le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, del Fondo di remunerazione assegnato alla branca di BAV per l'importo complessivo di € 3.384.931,78= di cui € 3.382.819,37= per prestazioni rese in favore di pazienti della regione Puglia ed € 2.112,41= per prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali giusta Deliberazione/DG FF ASL BA n. 1078/2024 e, per l'effetto:
 - assegnare a ogni singola struttura, per il solo anno 2024, il relativo tetto di spesa regionale, così come analiticamente dettagliato negli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (n. 1, n. 2 Odontoiatria, n. 2 Oculistica, n. 2 Neurologia, n. 3 Odontoiatria, n. 3 Oculistica, n. 3 Neurologia, n. 3 – Varie);
 - precisare che, giusta DGR 1924/2023, il tetto di spesa per € 2.112,41= per prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali, è stato definito in misura pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto complessivamente a tutte le tipologie di BAV e, non più a ogni singola struttura, nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2%, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le strutture, subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 da ciascuna struttura in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l'eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell'esercizio di che trattasi. In tal senso, con le determinazioni dirigenziali adottate dalla UOGRC ASL BA e ritualmente pubblicate nella sezione "Albo Pretorio" del sito web di questa Azienda, a partire dalla liquidazione delle competenze relative alla mensilità di gennaio 2024, le strutture erogatrici sono state rese edotte della produzione mensile extraregionale complessiva di tutte le tipologie di BAV rapportata al valore complessivo annuale ammissibile a rimborso (€ 2.112,41=) a chiusura esercizio 2024, con l'evidenza pertanto della quota residua disponibile;
 - specificare che, contrariamente agli anni precedenti, la nuova disciplina introdotta dalla DGR n. 1924/2023 in ordine alla determinazione del tetto di spesa in favore di pazienti extraregionali, quale tetto complessivo di branca e non più per struttura, ha come conseguenza l'impossibilità per ciascuna struttura di poter assorbire l'eventuale decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni extraregionale erogato, nell'ambito del tetto di spesa invalicabile da contrattualizzare per le prestazioni da erogarsi in favore di assistiti residenti nella regione Puglia;
- alla stipula degli accordi contrattuali per l'anno 2024 con le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, apportando allo schema tipo contrattuale definito con DGR n. 484/2017, le modifiche rivenienti dalla DGR n. 1946/2022 e dalla DGR n. 1924/2023, ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto stesso che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I e II grado (cfr. per ultime sentenze Consiglio di Stato nn. 2075-2076-2077/2019). I contratti in questione non potranno essere sottoscritti con le strutture che hanno subito, in sede di verifica, una valutazione negativa, fatto salvo eventuali adeguamenti intervenuti successivamente;
- giusta nota regionale prot. AOO_151 n. 1527/2016, ai fini della programmazione e determinazione del fabbisogno, alla individuazione analitica delle prestazioni da acquistarsi e alla conseguente aggregazione per gruppi omogenei, senza l'indicazione delle singole quantità, ma prevedendo, per ogni gruppo omogeneo, il valore economico complessivo dei sub budget che costituisce il limite inderogabile per l'erogatore con possibilità di oscillazione, nella misura massima del 10% all'interno dei sub budget assegnati. Tale impostazione appare in linea con la normativa nazionale e regionale di riferimento, e consente di superare le criticità segnalate, tra le altre, anche dalla ASL BA nell'anno 2015, prima fase di applicazione delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni con cui sono stati approvati i singoli contratti-tipo per la specialistica ambulatoriale.

DI NOTIFICARE, per il tramite della UOGRC, a mezzo PEC, il presente provvedimento:

- al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia;
- ai Rappresentanti Legali delle strutture sanitarie private istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, per la erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di BAV.

DI TRASMETTERE, per il tramite della UOGRC, il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
- al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA;
- ai Direttori dei DD.SS.SS. ASL BA;
- alla Direttrice UVARP ASL BA;
- al Direttore UOSE ASL BA;
- al Dirigente URP ASL BA;
- al Responsabile Unico Liste di Attesa ASL BA.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

DI DARE ATTO CHE tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali azioni a tutela della Pubblica Amministrazione.

| | |
|---|---------------------|
| FONDO 2024 BRANCHE A VISITA REGIONE PUGLIA (FONDO A + FONDO B) | 3.382.819,37 |
| BRANCHE A VISITA DA RIPARTIRE PER TERRITORIO (FONDO A) | 845.704,84 |
| BRANCHE A VISITA DA RIPARTIRE PER GRIGLIA (FONDO B) | 2.537.114,53 |

| BRANCA A VISITA FONDO REGIONE PUGLIA | FONDO ASSEGNATO ANNO 2024 | FONDO A (25%) | FONDO B (75%) |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| ODONTOIATRIA | 1.781.606,69 | 445.401,67 | 1.336.205,02 |
| OCULISTICA | 337.921,73 | 84.480,43 | 253.441,30 |
| NEUROLOGIA | 210.265,14 | 52.566,29 | 157.698,86 |
| REUMATOLOGIA,ORTOPEDIA | 25.512,67 | 6.378,17 | 19.134,50 |
| DERMATOFILOPATIA,REUMATOLOGIA, ORTOPEDIA,MEDICINA INTERNA | 14.098,98 | 3.524,75 | 10.574,24 |
| MEDICINA DELLO SPORT | 342.294,69 | 85.573,67 | 256.721,02 |
| CURE DEL DIABETE BRANCA A VISITA VARIE | 198.946,40 | 49.736,60 | 149.209,80 |
| CARDIOLOGIA | 192.480,98 | 48.120,25 | 144.360,74 |
| PNEUMOLOGIA | 222.179,63 | 55.544,91 | 166.634,72 |
| ANGIOLOGIA | 57.512,46 | 14.378,12 | 43.134,35 |
| TOTALE | 3.382.819,37 | 845.704,84 | 2.537.114,53 |

| | |
|---|-----------------|
| FONDO 2024 BRANCHE A VISITA EXTRA REGIONE PUGLIA | 2.112,41 |
|---|-----------------|

| DSS | Struttura | Comune Affente | Punteggio Assegnato alla Griglia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | b1 | b2 | b3 | b4 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | d1 | |
| DSS 2 | STUDIO DENTISTICO MALCANGI S.R.L. | RIVO DI PUGLIA | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,88 | 4,00 | |
| DSS 3 | STUDIO DENTISTICO FAVIA E ASSOCIATI S.T.P.R.L. | PALO DEL COLLE | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,68 | 4,00 | |
| DSS 4 | STUDIO DENTISTICO GRAMIGNA S.R.L. | ALTAMURA | 25,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,33 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,52 | 4,00 | |
| DSS 5 | VALOR S.R.L. | ALTAMURA | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 4,00 | 0,42 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,72 | 4,00 | |
| DSS 6 | CENTRO ODONTOTOMATOLOGICO "M.D.M." S.R.L. | TORITTO | 20,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 13,93 | 1,78 | 6,03 | 2,67 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | |
| DSS 7 | CENTRO ODONTOTRATICO DR. BREGSCIA S.R.L. | BARI | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 1,11 | 4,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,92 | 4,00 | |
| DSS 8 | DOTT. MINICARRELLI ARMANDO FRANCESSCO | BARI | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 9,20 | 2,78 | 1,39 | 5,08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,80 | 4,00 | |
| DSS 9 | IACOBELLIS TOMMASO | BARI | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,56 | 2,67 | |
| DSS 10 | ST. ODONTOTRATICO "SORRISO & BENESSERE RICERCA E CLINICA S.R.L." | BARI | 30,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 31,33 | 8,00 | 1,11 | 3,67 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | |
| DSS 11 | STUDIO PARTIPIPO S.R.L. | BARI | 25,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 9,83 | 2,22 | 2,67 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 3,33 | |
| DSS 12 | CENTRO ODONTOTRATICO SPECIALISTICI SRL | BARI | 35,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 12,33 | 1,67 | 9,56 | 4,67 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | |
| DSS 13 | LOSCACCO RITA | BARI | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 6,50 | 0,00 | 1,00 | 2,04 | 2,04 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,89 | 4,00 | |
| DSS 14 | SERVIZI DI ODONTOTRATIA SOCIALE S.R.L. | BARI | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 12,00 | 4,44 | 1,67 | 0,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,52 | 4,00 | |
| DSS 15 | ROMA MAURIZIO | BARI | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,56 | 0,83 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |
| DSS 16 | STUDIO ODONTOTRATICO BALICE STP-S.R.L. | BARI | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,44 | 4,00 | |
| DSS 17 | DSS UNICO BARI | MODUGNO | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 1,67 | 0,83 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,44 | 4,00 | |
| DSS 18 | CENTRO MEDICO ODONTOTRATICO STP SRL | CONVERSANO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 1,11 | 1,33 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,76 | 2,67 | |
| DSS 19 | CLINICA DENTALE APOLLONIA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | MONOPOLI | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,76 | 4,00 |
| DSS 20 | DR. COLAPIETRO NICOLA BARTOLOMEO | GIOIA DEL COLLE | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,80 | 4,00 |

| DSS | Struttura | Comune Affente | Riquadro | | | | TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO | Fondo B 75% (Valore Punto moltiplicato per i punti assegnati) |
|--------|--|-----------------|----------|--------|--------------|----------|----------------------------|---|
| | | | a | b | c | d | | |
| DSS 2 | STUDIO DENTISTICO MALCANGI S.R.L. | RIVO DI PUGLIA | 43,00 | 15,33 | 12,88 | 4,00 | 75,21 | 71,480/98 |
| DSS 3 | STUDIO DENTISTICO FAVIA E ASSOCIATI S.T.P.R.L. | PALO DEL COLLE | 32,00 | 14,44 | 11,68 | 4,00 | 62,12 | 59,039/67 |
| DSS 4 | STUDIO DENTISTICO GRAMIGNA S.R.L. | ALTAMURA | 55,00 | 16,33 | 15,52 | 4,00 | 90,85 | 86,345/05 |
| DSS 5 | VALOR S.R.L. | ALTAMURA | 43,00 | 16,42 | 15,72 | 4,00 | 79,14 | 75,215/71 |
| DSS 6 | CENTRO ODONTOTOMATOLOGICO "M.D.M." S.R.L. | TORITTO | 53,00 | 24,41 | 14,00 | 4,00 | 95,41 | 90,678/93 |
| DSS 7 | CENTRO ODONTOTRATICO DR. BREGSCIA S.R.L. | BARI | 35,00 | 13,61 | 14,92 | 4,00 | 67,53 | 64,181/41 |
| DSS 8 | DOTT. MINICARRELLI ARMANDO FRANCESSCO | BARI | 28,00 | 18,45 | 12,80 | 4,00 | 63,25 | 60,113/64 |
| DSS 9 | IACOBELLIS TOMMASO | BARI | 29,00 | 7,66 | 12,56 | 2,67 | 51,89 | 49,316/94 |
| DSS 10 | ST. ODONTOTRATICO "SORRISO & BENESSERE RICERCA E CLINICA S.R.L." | BARI | 58,00 | 44,11 | 16,00 | 4,00 | 122,11 | 116,054/96 |
| DSS 11 | STUDIO PARTIPIPO S.R.L. | BARI | 55,00 | 17,22 | 16,00 | 3,33 | 91,55 | 87,010/33 |
| DSS 12 | CENTRO ODONTOTRATICO SPECIALISTICI SRL | BARI | 65,00 | 28,23 | 16,00 | 4,00 | 113,23 | 107,615/29 |
| DSS 13 | LOSCACCO RITA | BARI | 30,00 | 9,54 | 14,00 | 2,89 | 56,43 | 53,631/82 |
| DSS 14 | SERVIZI DI ODONTOTRATIA SOCIALE S.R.L. | BARI | 39,00 | 18,11 | 12,52 | 4,00 | 73,63 | 69,978/93 |
| DSS 15 | ROMA MAURIZIO | BARI | 24,00 | 14,50 | 12,64 | 4,00 | 55,14 | 52,405/79 |
| DSS 16 | STUDIO ODONTOTRATICO BALICE STP-S.R.L. | BARI | 30,00 | 13,39 | 12,00 | 4,00 | 59,39 | 56,445/04 |
| DSS 17 | DSS UNICO BARI | MODUGNO | 31,00 | 15,75 | 12,44 | 4,00 | 63,19 | 60,056/61 |
| DSS 18 | CENTRO MEDICO ODONTOTRATICO STP SRL | CONVERSANO | 30,00 | 8,11 | 12,76 | 2,67 | 53,54 | 50,885/13 |
| DSS 19 | CLINICA DENTALE APOLLONIA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | MONOPOLI | 49,00 | 12,00 | 14,76 | 4,00 | 79,76 | 75,804/96 |
| DSS 20 | DR. COLAPIETRO NICOLA BARTOLOMEO | GIOIA DEL COLLE | 24,00 | 12,75 | 11,80 | 4,00 | 52,55 | 49,944/22 |
| TOTALI | | | 1.405,92 | 525,55 | 1.336,205,01 | 1.405,92 | 1.336,205,01 | |

| FONDO B: | |
|--------------|--------------|
| 75% | VALORE PUNTO |
| 1.336.205,02 | 950,41 |

**ODONTOIATRIA
TETTI REGIONE PUGLIA**

| Distretti Sanitari | Struttura | Comune Affidente | Fondo A 25% del Tetto | Fondo B 75% del Tetto | Totale Tetto | Tetti 2024 da Contrattualizzare |
|--------------------|--|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|
| DSS 2 | STUDIO DENTISTICO MALCANGI S.R.L. | RUVO DI PUGLIA | 23.442,19 | 71.480,58 | 94.922,77 | 94.922,77 |
| DSS 3 | STUDIO DENTISTICO FAVIA E ASSOCIATI S.T.P.R.L. | PAIO DEL COLLE | 23.442,19 | 59.039,67 | 82.481,86 | 82.481,86 |
| DSS 4 | STUDIO DENTISTICO GRAMEGNA S.R.L. | ALTAMURA | 23.442,19 | 86.345,05 | 109.787,24 | 109.787,24 |
| DSS 4 | VALOR S.R.L. | ALTAMURA | 23.442,19 | 75.215,71 | 98.657,90 | 98.657,90 |
| DSS 5 | CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO "M.D.M." S.R.L. | TORITTO | 23.442,19 | 90.678,93 | 114.121,12 | 114.121,12 |
| DSS UNICO BARI | CENTRO ODONTOIATRICO DR. BRESGIA S.R.L. | BARI | 23.442,19 | 64.181,41 | 87.623,60 | 87.623,60 |
| DSS UNICO BARI | DOTT. MINCIARELLI ARMANDO FRANCESCO | BARI | 23.442,19 | 60.113,64 | 83.555,83 | 83.555,83 |
| DSS UNICO BARI | IACOBELLIS TOMMASO | BARI | 23.442,19 | 49.316,94 | 72.759,13 | 72.759,13 |
| DSS UNICO BARI | ST. ODONTOIATRICO "SORRISO & BENESSERE RICERCA E CLINICA S.R.L." | BARI | 23.442,19 | 116.054,96 | 139.497,15 | 139.497,15 |
| DSS UNICO BARI | STUDIO PARTIPILO S.R.L. | BARI | 23.442,19 | 87.010,33 | 110.452,52 | 110.452,52 |
| DSS UNICO BARI | CENTRI ODONTOIATRICI SPECIALISTICI SRL | BARI | 23.442,19 | 107.615,29 | 131.057,48 | 131.057,48 |
| DSS UNICO BARI | LOSACCO RITA | BARI | 23.442,19 | 53.631,82 | 77.074,01 | 77.074,01 |
| DSS UNICO BARI | SERVIZI DI ODONTOIATRIA SOCIALE S.R.L. | BARI | 23.442,19 | 69.978,93 | 93.421,12 | 93.421,12 |
| DSS UNICO BARI | ROMA MAURIZIO | BARI | 23.442,19 | 52.405,79 | 75.847,98 | 75.847,98 |
| DSS UNICO BARI | STUDIO ODONTOIATRICO BALICE STP-S.R.L. | BARI | 23.442,19 | 56.445,04 | 79.887,23 | 79.887,23 |
| DSS 9 | LONGO STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO | MODUGNO | 23.442,19 | 60.056,61 | 83.498,80 | 83.498,80 |
| DSS 12 | CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO STP-SRL | CONVERSANO | 23.442,19 | 50.885,13 | 74.327,32 | 74.327,32 |
| DSS 12 | CLINICA DENTALE APOLLONIA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | MONOPOLI | 23.442,19 | 75.804,96 | 99.247,15 | 99.247,15 |
| DSS 13 | DR. COLAPIETRO NICOLA BARTOLOMEO | GIOIA DEL COLLE | 23.442,19 | 49.944,22 | 73.386,41 | 73.386,41 |
| | Totale | | 445.401,67 | 1.336.205,02 | 1.781.606,69 | 1.781.606,69 |

| | | Punteggio Assegnato alla Griglia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------------|----------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DSS | Struttura | Comune Affrente | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | b1 | b2 | b3 | b4 | c1 | c2 | c3 | c4 | d1 |
| DSS 2 | STUDIO HORUS STP SRL | RUVO DI PUGLIA | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 3,56 | 5,08 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,16 | 4,00 |
| DSS UNICO BARI | STUDIO OCULISTICO DE SERIO S.R.L. | BARI | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 5,75 | 2,22 | 1,67 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,22 | 4,00 |
| DSS UNICO BARI | STUDIO OCULISTICO CIRACI S.R.L. | BARI | 18,00 | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 8,25 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 4,00 |
| | | | Punteggio Totale Assegnato alla Griglia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSS | Struttura | Comune Affrente | Riquadro a | Riquadro b | Riquadro c | Riquadro d | TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO | Fondo B 75% (Valore Punto moltiplicato per i punti assegnati) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSS 2 | STUDIO HORUS STP SRL | RUVO DI PUGLIA | 34,00 | 14,64 | 11,16 | 4,00 | 63,80 | 69.127,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSS UNICO BARI | STUDIO OCULISTICO DE SERIO S.R.L. | BARI | 33,00 | 9,64 | 11,22 | 4,00 | 57,86 | 62.691,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSS UNICO BARI | STUDIO OCULISTICO CIRACI S.R.L. | BARI | 73,00 | 20,25 | 15,00 | 4,00 | 112,25 | 121.622,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | | | | | | | 233,91 | 253.441,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FONDO B: | |
|------------|--------------|
| 75% | VALORE PUNTO |
| 253.441,30 | 1.083,50 |

**OCULISTICA
TETTI REGIONE PUGLIA**

| DSS | Struttura | Comune Affidente | Fondo A 25% del Tetto | Fondo B 75% del Tetto | Totale Tetto | Tetto 2024 da Contrattualizzare |
|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| DSS 2 | STUDIO HORUS STP SRL | RUVO DI PUGLIA | 28.160,14 | 69.127,25 | 97.287,39 | 97.287,39 |
| DSS UNICO BARI | STUDIO OCULISTICO DE SERIO S.R.L. | BARI | 28.160,14 | 62.691,26 | 90.851,40 | 90.851,40 |
| DSS UNICO BARI | STUDIO OCULISTICO CIRACI' S.R.L. | BARI | 28.160,14 | 121.622,79 | 149.782,93 | 149.782,93 |
| Totale: | | | 84.480,43 | 253.441,30 | 337.921,73 | 337.921,73 |

| | | Punteggio Assegnato alla Griglia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| DSS | Struttura | Comune Afferente | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | d1 |
| DSS UNICO BARI | NEUROLOGIA DE LISO SRL | BARI | 8,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 32,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 6,78 | 0,00 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 7,52 | 4,00 |
| DSS UNICO BARI | MEDICA SUD S.R.L. | BARI | 16,00 | 24,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 8,00 | 4,22 | 11,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 5,20 | 4,00 |

| DSS | Struttura | Comune Afferente | Riquadro o a | Riquadro b | Riquadro c | Riquadro d | TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO | Fondo B 75% (Valore Punto moltiplicato per i punti assegnati) |
|----------------|------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------|---|
| DSS UNICO BARI | NEUROLOGIA DE LISO SRL | BARI | 114,00 | 14,86 | 16,52 | 4,00 | 149,38 | 83.152,33 |
| DSS UNICO BARI | MEDICA SUD S.R.L. | BARI | 86,00 | 29,72 | 14,20 | 4,00 | 133,92 | 74.546,53 |
| Totale | | | | | | | 283,30 | 157.698,86 |

| FONDO B: | |
|------------|--------------|
| 75% | VALORE PUNTO |
| 157.698,86 | 556,65 |

**NEUROLOGIA
TETTI REGIONE PUGLIA**

| DSS | Struttura | Comune Afferente | Fondo A 25% del Tetto | Fondo B 75% del Tetto | Totale Tetto | Tetto 2024 da Contrattualizzare |
|----------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| DSS UNICO BARI | NEUROLOGIA DE LISO SRL | BARI | 26.283,14 | 83.152,33 | 109.435,47 | 109.435,47 |
| DSS UNICO BARI | MEDICA SUD S.R.L. | BARI | 26.283,14 | 74.546,53 | 100.829,67 | 100.829,67 |
| | TOTALI | | 52.566,29 | 157.698,86 | 210.265,14 | 210.265,14 |

BRANCHE SINGOLE e/o SENZA GRIGLIA

BRANCHE

TETTI REGIONE PUGLIA

| Struttura | Comune Affidente | Fondo A 25% del Tetto | Fondo B 75% del Tetto | Totale Tetto | Tetto 2024 da Contrattualizzare |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| MEDICA SUD S.R.L. - BRANCHE REUMATOLOGIA,ORTOPEDIA | BARI | 6.378,17 | 19.134,50 | 25.512,67 | 25.512,67 |
| BRANCHE | | | | | |
| TETTI REGIONE PUGLIA | | | | | |
| Struttura | Comune Affidente | Fondo A 25% del Tetto | Fondo B 75% del Tetto | Totale Tetto | Tetto 2024 da Contrattualizzare |
| CENTRO RADIOLOGICO LAERTINO SRL - BRANCHE DERMOSILOPATIA,REUMATOLOGIA, ORTOPIEDIA,MEDICINA INTERNA | BARI | 3.524,75 | 10.574,24 | 14.098,98 | 14.098,98 |

MEDICINA DELLO SPORT

TETTI REGIONE PUGLIA

| Struttura | Comune Affidente | Fondo A 25% del Tetto | Fondo B 75% del Tetto | Totale Tetto | Tetto 2024 da Contrattualizzare |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT | BARI | 85.573,67 | 256.721,02 | 342.294,69 | 342.294,69 |

CURA DEL DIABETE

TETTI REGIONE PUGLIA

| Struttura | Comune Affidente | Fondo A -25% del Tetto | Fondo B -75% del Tetto | Totale Tetto | Tetto 2024 da Contrattualizzare |
|---|------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| CENTRO SPECIALISTICO PER LA CURA DEL DIABETE S.R.L. | BARI | 49.736,50 | 149.209,80 | 198.946,40 | 198.946,40 |

CARDIOPNEUMOLOGIA

TETTI REGIONE PUGLIA

| Struttura | Comune Affidente | Fondo A 25% del Tetto | Fondo B 75% del Tetto | Totale Tetto | Tetto 2024 da Contrattualizzare |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| CENTRO DIAGNOSTICO CARDIOPULMONARE S.R.L. | BARI | 48.120,25 | 144.350,74 | 192.480,98 | 192.480,98 |

PNEUMOLOGIA

TETTI REGIONE PUGLIA

| Struttura | Comune Affidente | Fondo A 25% del Tetto | Fondo B 75% del Tetto | Totale Tetto | Tetto 2024 da Contrattualizzare |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| MEDICINA 2000 S.R.L. | BARI | 55.544,91 | 166.634,72 | 222.179,63 | 222.179,63 |

CHIRURGIA VASCOLARE ANGIOLOGIA

TETTI REGIONE PUGLIA

| Struttura | Comune Affidente | Fondo A 25% del Tetto | Fondo B 75% del Tetto | Totale Tetto | Tetto 2024 da Contrattualizzare |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| ST. MED. ANGIOLOGICO DR. GILBERTI SAVERIO | MONOPOLI | 14.378,12 | 43.134,35 | 57.512,46 | 57.512,46 |

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali


DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| | |
|---|---|
| Dipartimento di Prevenzione | Area Gestione Risorse Finanziarie |
| DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi | DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi |
| DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi | DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi |
| DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi | DSS BA - Uffici di staff e amministrativi |
| DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi | DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi |
| DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi | DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi |
| DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi | DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi |
| U.V.A.R.P. | U.O.Statistica ed Epidemiologia |
| U.R.P. e UOS Privacy | |

PROPOSTA N.RO 20240001289 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001113 DEL 31/05/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|-------------------------------------|------------------|--|
| Direttore/Responsabile di Struttura | Schino Francesco |  Firmato digitalmente il 31/05/2024 12:20 |